

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N° 1597}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, FALCONIO, CERIONI, ROSSI, CARAVITA,
VIETTI ANNA MARIA, LAFORGIA, PATRIA, FIORI GIO-
VANNINO, CACCIA, ZOPPI, PICCOLI MARIA SANTA, RADI,
DAL CASTELLO, AIARDI, BRICCOLA, TANCREDI, CASINI,
CARTA, CAROLI, SABBATINI, TASSONE, SCAIOLA**

Presentata il 9 aprile 1980

**Norme per la concessione delle uniformi e di altri oggetti di
equipaggiamento agli ufficiali e marescialli delle Forze armate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali e i marescialli in servizio nelle Forze armate devono ancora oggi provvedere a proprie spese all'acquisto delle uniformi, siano esse da indossare durante le normali attività nei comandi e nei reparti, sia in occasione di servizi armati e di ordine pubblico ovvero in cerimonie e manifestazioni militari. La legge 25 gennaio 1962, n. 26, prevede infatti la distribuzione ed il rinnovo del vestiario a carico dell'Amministrazione, solo per i sottufficiali con il grado di sergente maggiore e sergente e per la truppa.

Una siffatta diversità di trattamento, che aveva ragion d'essere in tempi remoti allorché i quadri appartenevano a determinate facoltose categorie sociali, risulta

oggi totalmente ingiusta, anacronistica e discriminatoria in quanto

la gran parte dei quadri ufficiali e sottufficiali è di estrazione popolare o appartiene a ceti non abbienti,

si è sensibilmente attenuato il divario esistente nel trattamento economico delle varie categorie e livelli del personale militare,

non compare nella retribuzione degli ufficiali e dei marescialli alcuna voce compensativa per l'onere delle uniformi mentre in passato, per tale necessità veniva corrisposta l'indennità militare.

C'è da aggiungere, anche se largamente noto, che il livello medio delle retribuzioni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del personale militare è oggi al di sotto di quello di molti altri dipendenti statali e risulta anche sensibilmente inferiore a quello di molti dipendenti di enti locali ai quali viene fornita gratuitamente da parte dell'Amministrazione pubblica l'uniforme e gli effetti di vestiario che hanno l'obbligo di indossare in servizio » (ferrovie dello Stato, poste, vigili urbani, trasporti pubblici, eccetera).

Non si può quindi che convenire sulla necessità di rendere giustizia a tali categorie di appartenenti alle Forze armate con un provvedimento che estenda il beneficio della concessione gratuita delle uniformi agli ufficiali e marescialli anche in considerazione del fatto che l'uniforme, divenendo veramente « unica forma » contribuirebbe a migliorare e unificare l'aspetto esteriore di tutti gli appartenenti alle Forze armate, con risvolti egualitari e formalmente facilmente intuibili.

Al fine però di contenere l'onere di spesa derivante dalla presente legge è stato previsto che la composizione del corredo « tipo » per le varie esigenze ed il relativo rinnovo (articolo 1) dovrà avvenire secondo ben precise modalità — da fissare con decreto interministeriale difesa-tesoro — che tenga conto delle diverse possibilità di usura in relazione al grado ed al corpo o ente di appartenenza, prevedendo per il rinnovo delle divise un periodo più lungo per i gradi più elevati e per gli incarichi di minor impegno operativo.

In analogia a quanto già avviene per gli altri militari, è prevista (articolo 1) la distribuzione gratuita e contemporanea dei capi di corredo necessari per la prima vestizione ai soli allievi ufficiali all'atto della loro nomina ad ufficiale.

Per il rimanente personale, esclusi gli ufficiali ed i colonnelli o gradi corrispon-

denti, invece, l'assegnazione dei capi di vestiario dovrà essere scaglionata in cinque esercizi finanziari, secondo modalità e priorità che verranno stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Si è provveduto, inoltre, ad estendere agli ufficiali e ai marescialli le norme già previste dalla legge 25 gennaio 1962, n. 26, relative alle disponibilità di oggetti di vestiario ed equipaggiamento speciali per lo svolgimento di particolari servizi ed in relazione alle condizioni ambientali e climatiche esistenti nelle località di servizio, attingendo per tali necessità alle scorte di reparto (articolo 2), mentre la distribuzione del corredo più ridotto viene prevista per gli ufficiali e marescialli eventualmente richiamati per esigenze di istruzione o di temporanea mobilitazione (articolo 3).

Infine, alla maggiore spesa annua presunta di 3,2 miliardi di lire, aliquota della spesa complessiva prevista di circa 16 miliardi di lire da ripartire in un quinquennio, derivante dalla prima distribuzione del corredo, si potrà far fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2502 (2,7 miliardi di lire per le Forze armate escluso i Carabinieri) e del capitolo 4600 (0,5 miliardi per l'Arma dei carabinieri) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1980 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Completata la prima distribuzione le spese normali per il rinnovo delle uniformi saranno dell'ordine di 2,8 miliardi di lire annue che potranno essere ripartite negli stessi capitoli (2,4 miliardi sul capitolo 2502 e 0,4 miliardi sul capitolo 4600).

Onorevoli colleghi, per i motivi suesposti auspicchiamo una sollecita approvazione del presente progetto di legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI GLOBALI DI SPESA

1. SPESE PER LA DISTRIBUZIONE INIZIALE.

a. Calcolo particolareggiato per l'Esercito (escluso i Carabinieri).

Anno	Distribuzione iniziale	Oneri (1) in milioni	NOTE
	Oggetti vestiario (2)		
1	2	3	4
1970	Uniforme di servizio invernale	1.108	(1) Sulla base della forza effettiva prevista al 1° gennaio 1980:
1981	{ Uniforme di servizio estiva . Scarpe basse marrone . . . }	1.274	Ufficiali (meno sottotenenti cpl. 1 ^a nomina) 15.019
			Marescialli 12.681
			Totale 27.700
1982	{ Uniforme ordinaria invernale Uniforme ordinaria estiva . }	2.382	(2) Costi di ogni capo:
			lire milioni
			— —
			uniforme di servizio invernale 40.000 x 27.000 = 1.108
1983	Impermeabile da libera uscita	969	uniforme di servizio estiva (pantalone tela n. 1 - camicie n. 2) 20.000 x 27.700 = 554
1984	Cappotto castorino	1.136	scarpe basse marrone 26.000 x 27.700 = 720
			uniforme ord. invernale 45.000 x 27.700 = 1.246
			uniforme ord. estiva . 41.000 x 27.700 = 1.136
			impermeabile l.u. . . 35.000 x 27.700 = 969
			cappotto castorino . . 41.000 x 27.700 = 1.136
	Totale generale	6.869	

b. Totale spesa di distribuzione iniziale.

Esercito (escluso Carabinieri)	6,869 miliardi di lire
Carabinieri	2,786 miliardi di lire (40% rispetto all'Esercito)
Marina	2,085 miliardi di lire (30% rispetto all'Esercito)
Aeronautica	4,325 miliardi di lire (63% rispetto all'Esercito)
Totale FF.AA.	16,065 miliardi di lire ripartiti nel quinquennio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. SPESE DI RINNOVO.

Considerando, in media, il rinnovo annuale di un capo di corredo (valore intorno alle 40.000 lire a persona) si ha, per ogni esercizio finanziario, una spesa di:

Esercito (escluso Carabinieri) . . . 1,108 miliardi di lire

Carabinieri 0,443 miliardi di lire

Marina 0,332 miliardi di lire

Aeronautica 0,980 miliardi di lire

Totale FF.AA. 2,863 miliardi di lire

Tale spesa annua di lire 2,8 miliardi può essere così ripartita:

capitolo 2502 (FF.AA. escluso Carabinieri) 2,4

capitolo 4600 (Arma dei Carabinieri) 0,4

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali e marescialli o gradi corrispondenti delle Forze armate sono concessi, a cura e spese dell'amministrazione militare, le uniformi e gli oggetti di equipaggiamento individuali e speciali, che hanno l'obbligo di indossare in servizio.

La dotazione e i tempi di rinnovo degli effetti di vestiario, di cui al precedente comma, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

La prima distribuzione gratuita della serie di corredo e degli oggetti di equipaggiamento, di cui al precedente comma, sarà effettuata in cinque esercizi finanziari a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le modalità fissate dal Ministro della difesa. Sono esclusi dalla prima distribuzione gli ufficiali generali ed i colonnelli o gradi corrispondenti. Per il personale nominato ufficiale dopo l'entrata in vigore della presente legge è prevista la distribuzione in un'unica soluzione delle uniformi e degli oggetti di equipaggiamento necessari per la prima vestizione.

I tempi di rinnovo delle uniformi sono determinati per fasce di grado, in relazione all'incarico ricoperto e sono di maggior durata per i gradi più elevati e per gli incarichi di minor impegno operativo.

ART. 2.

Ai militari indicati al primo comma del precedente articolo, destinati a speciali servizi, ovvero impiegati in ambienti particolari anche in relazione alle condizioni climatiche prevalenti nella zona del servizio possono essere distribuiti a titolo gratuito in aggiunta a quelli di normale dotazione, anche altri effetti di vestiario e di equipaggiamento necessari all'espletamento del servizio nella misura e con le

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

modalità definite dal Ministro della difesa con proprio decreto.

Il Ministro della difesa ha altresì la facoltà di determinare, con proprio decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario e di equipaggiamento da assegnare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima di detti effetti è fissata dal Ministro della difesa.

ART. 3.

Agli ufficiali e marescialli o gradi corrispondenti delle Forze armate richiamati per istruzione o per temporanea mobilitazione o riammessi in servizio è distribuito un corredo ridotto stabilito di volta in volta, in relazione alla stagione nella quale avviene il richiamo ed alla presunta durata dello stesso.

ART. 4.

Alla maggiore spesa prevista di lire 16 miliardi, da ripartire in un quinquennio in aliquote annue presunte di lire 3 miliardi e 200 milioni derivante dalle esigenze della prima distribuzione del vestiario si fa fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 2502 (per lire 2 miliardi e 700 milioni) e 4600 (per lire 500 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1980 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Le spese per il normale rinnovo delle uniformi, valutate dell'ordine di lire 2,8 miliardi, sono fronteggiate con le normali assegnazioni sugli stessi capitoli di cui al comma precedente (lire 2 miliardi e 400 milioni sul capitolo 2502 e 400 milioni sul capitolo 4600).